

CONVENZIONE
RELATIVA al TIROCINIO FORMATIVO degli
SPECIALIZZANDI della SCUOLA FORENSE, dei
DOTTORANDI della SCUOLA di DOTTORATO in
GIURISPRUDENZA, e degli STUDENTI della LAUREA
MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA dell'Università degli
Studi di Padova

Tra:

la CORTE D'APPELLO DI VENEZIA,

nella persona della sua Presidente dott.ssa Manuela Romei Pasetti,

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

(di seguito denominata "Università"), con sede in via 8 febbraio, 2 - 35122 Padova, Codice Fiscale 80006480281, nella persona della suo Direttore amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri

per lo svolgimento delle attività di tirocinio

premesse:

a) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21-11-2001, ha ritenuto "consentita agli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità";

b) che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella successiva delibera del 14-10-2004, ha "espresso un generale apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario" e ha riconosciuto che "il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia";

c) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono prospettare nuove forme di tirocinio dei Laureati, dei Dottorandi e degli Studenti di Giurisprudenza, nell'intento di migliorare la loro formazione e la funzionalità dell'amministrazione della giustizia;

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione che consta di tredici articoli.

Art. 2

Con la presente convenzione Università e Corte individuano e definiscono le modalità di organizzazione e di svolgimento del tirocinio relativo alle attività indicate dall'allegato alla presente convenzione.

Art. 3

Gli specializzandi della Scuola Forense dell'Università di Padova, i dottorandi del Dottorato in Giurisprudenza iscritti al primo e al secondo anno della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza, sono ammessi a espletare il tirocinio per un periodo di sei mesi prorogabili fino a nove, prestando la loro attività presso le sezioni civili ordinarie e la sezione lavoro della Corte d'Appello di Venezia.

Sono ammessi al tirocinio anche gli studenti della Laurea magistrale della Facoltà di Giurisprudenza in debito del solo esame di laurea.

Il numero e i requisiti soggettivi dei tirocinanti sono definiti in accordo fra l'ente ospitante e la Facoltà di Giurisprudenza e sono indicati nel bando per l'ammissione al tirocinio.

Art. 4

A seguito di delibera del Consiglio di Facoltà, è istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza la "Commissione congiunta per l'attuazione della Convenzione". Fanno parte della commissione tre professori della Facoltà di Giurisprudenza e due Magistrati designati dall'ente ospitante.

La Commissione valuterà le domande pervenute a seguito del bando di ammissione, e le inoltrerà tramite il Servizio stage dell'Università di Padova al Presidente della Corte d'Appello.

Art. 5

Per ciascun tirocinante presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione di un tutore designato dall'ente ospitante, quale riferimento didattico e organizzativo e l'indicazione di un tutore docente dell'Università di Padova individuato dalla Commissione;
- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario nonché delle strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- l'estremo identificativo delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile che saranno stipulate dall'Università degli Studi di Padova.

Art. 6

L'Università degli Studi di Padova assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) E all' Università.

L'Università degli Studi di Padova si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per

territorio in materia di ispezione, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- astenersi da qualsiasi attività professionale che possa essere fonte di incompatibilità.

Art. 8

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze pubbliche (salvi i casi indicati dall'art. 128 c.p.c.) e, solo con il consenso delle parti e dei procuratori presenti, alle udienze civili camerale.

In ogni caso, non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Art. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto da ambo le parti in qualsiasi momento:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

Art. 10

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

Art. 11

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i tirocinanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

Art. 12

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ed è prorogata automaticamente salvo disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 13

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione, qualora non venisse definita in via amichevole tramite mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, d. lgs. n. 28 del 2010, sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente.

Venezia,


25 GEN 2011

IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE

ARCH. BARBIERI



Allegato

ATTIVITA' COMUNI AI SETTORE CIVILE E PENALE

ATTIVITÀ DI STUDIO E APPROFONDIMENTO

- a) ricerche anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio di giurisprudenza o dottrina funzionali alla risoluzioni dei singoli casi;
- b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/ o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione della dottrina e giurisprudenza;
- c) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione cui appartiene il magistrato affidatario.

ATTIVITA' INERENTI AL SETTORE CIVILE

ATTIVITA' PREPARATORIE DELL' UDIENZA

- a) verifica che la cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana;
- b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio, avuto riguardo in particolare alla presenza del fascicolo di I grado;
- c) preparazione della udienza con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia, preparazione dello schema della relazione per la camera di consiglio.

COLLABORAZIONE NELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

- a) dopo averne discusso con il consigliere affidatario ed aver con lui individuato lo schema della sentenza, redazione per le più semplici di una bozza dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione che viene poi esaminata e corretta con l'affidatario.
- b) intestazione delle sentenze.

ATTIVITA' INERENTI AL SETTORE PENALE

ATTIVITA' PREPARATORIE DELL' UDIENZA

- a) esame del fascicolo dibattimenti presso la cancelleria, comprensivo della verifica della regolarità formale dell'instaurazione del giudizio con particolare riguardo alla notifica degli atti;
- b) studio delle problematiche giuridiche inerenti alla sentenza e all'appello;
- c) presenza alle udienze pubbliche con stesura di schema di relazione per la camera di consiglio comprendente una sintesi degli elementi di cui al capo a) e b);

COLLABORAZIONE NELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

- d) dopo averne discusso con il consigliere affidatario ed aver con lui individuato lo schema della sentenza, redazione per le più semplici di una bozza dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione che viene esaminata e corretta con l'affidatario;

N.B. E' esclusa la presenza del tirocinante alla camera di consiglio nel rispetto del carattere della segretezza nonché la partecipazione ad udienze diverse da quelle pubbliche nonché l'esame di atti non ostensibili.